

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 10.05.2022 n. 362 e firmato digitalmente

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Cristina Santi

Anna Cattoi

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

schema ATTO DI CONCESSIONE

AD USO PASCOLO DEI TERRENI CIRCOSTANTI MALGA GRASSI E
MALGA CAMPIO' – BENI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO

Tra le Parti:

- **COMUNE DI RIVA DEL GARDA** – (codice fiscale n. 84001170228 -
Partita Iva 00324760222) rappresentato dal Signor _____, (codice
fiscale _____), domiciliato per la carica in Riva del Garda
presso la sede municipale, il quale interviene ed agisce in qualità di Funzionario
Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del
Garda a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale del
_____ n. _____;

- **LORENZI NICCOLO'** – (codice fiscale _____) nato a
_____ () il _____, residente a _____ in Via
_____, la quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di titolare
dell'impresa individuale Lorenzi Niccolò – Partita Iva 02522240221, iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ al n.
_____, n. R.E.A. TN- _____;

PREMESSO CHE:

• il Comune di Riva del Garda è proprietario tavolare degli immobili, terreni e fabbricati costituenti i complessi Malga Grassi (pp.edd. 949 e 1068; pp.ff. 140/1, 175, 176, 178, 179/1, 179/2, 180, 181 e 182 C.C. Riva) e Malga Campiò (p.ed. 798; pp.ff. 136, 137, 138, 139 e 140/1 C.C. Riva), quali beni soggetti al diritto di uso civico per tutti i censiti del Comune di Riva del Garda;

• l'area di Malga Grassi comprende una struttura adibita ad abitazione del pastore (p.ed. 949 C.C. Riva), stalla e stallone (p.ed. 1068 C.C. Riva) ed un terreno ad uso pascolo di lordi ha 16,6; l'area di Malga Campiò comprende invece un edificio adibito ad abitazione pastore in corso di ristrutturazione, una stalla attualmente in carente stato di conservazione ed un'area prativa di lordi ha 2,01;

• in gennaio, in sede di sessione forestale 2022, il Comune ha pubblicato all'albo pretorio comunale l'avviso atto a verificare l'interesse, da parte dei residenti titolari di uso civico o di altri richiedenti, all'esercizio dell'alpeggio estivo con pascolamento per la stagione 2022;

• con nota protocollo sub. 2521 di data 18/01/2022, il Sig. Lorenzi Niccolò, titolare dell'omonima azienda agricola ha manifestato l'interesse alla gestione delle malghe e dei terreni circostanti di proprietà comunale ai fini del pascolamento;

• richiamata la Legge Provinciale 19/07/1990, n. 23 che al comma 3 dell'art. 39 prevede la facoltà di ricorrere alla trattativa diretta per la cessione in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, nei confronti di aziende agricole o loro forme associative iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), nel caso in cui

l'importo contrattuale non ecceda quello previsto dall'art. 21, comma 4;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____ è stato stabilito di affidare in concessione, secondo quanto previsto dalla L.P. n. 23/1990, alla ditta individuale Lorenzi Niccolò di Riva del Garda l'uso a pascolo dei terreni circostanti Malga Grassi, con facoltà di utilizzo dello stallone ai fini del ricovero animali, nonché l'uso a pascolo dell'area prativa di Malga Campiò;

Tutto ciò premesso e parte integrante del presente atto,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Riva del Garda, come sopra rappresentato, di seguito denominato anche "Amministrazione concedente" dà in concessione al Sig. Lorenzi Niccolò – titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale a Riva del Garda – loc. Campi (TN), di seguito denominato anche "Concessionario", il quale accetta, ai fini dell'alpeggio estivo, l'uso e la gestione dei terreni a pascolo circostanti la malga comunale denominata "Malga Grassi" (ha lordi 16,6), identificati catastalmente dalle pp.edd. 949 e 1068 e pp.ff. 140/1, 175, 176, 178, 179/1, 179/2, 180, 181 e 182 C.C. Riva, con facoltà di utilizzo ai fini del ricovero animali dello stallone catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 1068 C.C. Riva, oltre all'area prativa di pertinenza della malga comunale denominata "Malga Campiò" (ha lordi 2,1) identificato catastalmente dalle p.ed. 798 e pp.ff. 136, 137, 138, 139 e 140/1 C.C. Riva - tutti beni soggetti al diritto di uso civico, come identificati dalle planimetrie e dagli elenchi particellari di riferimento allegati al presente contratto sotto le lettere A) e B). In relazione alle esigenze del pascolo, nonché alle esigenze d'utilizzo generale e compatibilmente con la l'attività

agricola svolta dal Concessionario, il Comune si riserva di definire l'utilizzo non esclusivo delle altre strutture presenti, definendo nel dettaglio le modalità d'accesso e di gestione mediante l'adozione di ulteriori atti/disposizioni, senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente atto.

ART. 2

Il presente atto di concessione ha durata dalla data di sottoscrizione e verrà a scadere di diritto e di fatto alla data del 31/10/2022, senza necessità di disdetta e senza possibilità di rinnovo tacito. Entro i successivi 20 giorni dalla suddetta scadenza il Concessionario provvederà a restituire le strutture legate alla presente concessione libere da persone, animali o cose, nella piena disponibilità del Comune di Riva del Garda, consegnando le chiavi direttamente all'Ufficio Patrimonio del Comune. Il presente contratto è soggetto alla disciplina della concessione essendo riferito a beni soggetti ad uso civico.

ART. 3

Le date di inizio e di fine monticazione saranno determinate in accordo con l'Amministrazione Comunale e saranno stabilite al momento della consegna delle aree a pascolo che avverrà con sottoscrizione di apposito verbale redatto dal personale del Servizio di custodia Forestale competente per territorio, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee (termini stabiliti dall'art. 14 del D.P.P. del 14/04/2011, n. 8-66/Leg. - Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. n. 11/2007).

Il carico ottimale del bestiame è di 25 U.B.A. (unità bovine in allevamento/asciutta) con riferimento a Malga Grassi e di 1,6 U.B.A. (unità bovine in allevamento/asciutta o caprine) con riferimento a Malga Campiò, con

tolleranza in più del 10 % così determinabili:

Bovini di oltre 2 anni = 1 U.B.A.;

Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.;

Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.;

Ovicaprini = 0,15 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione dei pascoli il Concessionario è obbligato a monticare i carichi ottimali sopra indicati per tutta la durata del periodo di monticazione. Il Concessionario è tenuto ad accogliere tutte le domande di monticazione dei bovini fino al completo carico delle malghe, dando la precedenza alle richieste dei censiti di Riva del Garda titolari di uso civico. La proprietà si riserva di verificare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale referente di zona.

ART. 4

Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario viene fissato in euro 745,00=. (settecentoquarantacinque/00), da pagare in unica rata annua entro il 30 settembre 2022, mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA, utilizzando l'avviso di pagamento riportante il relativo codice IUV inviato dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Riva del Garda. Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo. Il mancato pagamento entro l'avvio della stagione di alpeggio costituisce causa di risoluzione del contratto a danno e spese del Concessionario.

ART. 5

Il Concessionario dovrà gestire le aree in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, curandone scrupolosamente la manutenzione ordinaria, assicurando un'efficiente gestione silvo-pastorale e il rispetto degli obblighi

previsti dalla presente concessione, nonché dalle schede corrispondenti del P.S.R. di Trento ad oggi in vigore.

Il Concessionario assume in particolare i seguenti obblighi:

- le aree di pascolo vanno percorse in modo sequenziale percorrendo l'intera area di pascolo. Vanno evitati stazionamenti prolungati che comportino danneggiamento al cotico. E' fatto obbligo di rispettare tutte le norme e le disposizioni in materia di polizia forestale e delle indicazioni operative che saranno di volta in volta impartite dall'autorità forestale;
- la data di inizio monticazione (entro il 10 giugno), così come la data di fine pascolo (non oltre il 31 ottobre) dovranno essere preventivamente comunicate al personale di custodia forestale (e-mail bettalisa@comune.rivadelgarda.tn.it) e alla Stazione Forestale di Riva del Garda (staz.forestaleriva@provincia.tn.it);
- eventuali necessità di forza maggiore che comportino la modifica delle date di cui sopra dovranno pervenire in forma scritta all'Ente proprietario (e-mail bettalisa@comune.rivadelgarda.tn.it) e alla Stazione Forestale di Riva del Garda (staz.forestaleriva@provincia.tn.it);
- l'alpeggio del bestiame deve essere condotto nella rigorosa osservazione delle disposizioni zootecniche e veterinarie impartite dalle competenti autorità. In particolare non sono ammessi in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione;
- obbligo di mantenere integre le superfici destinate ai pascoli delle malghe Grassi e Campiò, provvedendo periodicamente e prima della fioritura allo sfalcio della flora infestante, all'estirpazione delle piante venefiche ed alla pulizia delle aree occupate dal cespugliame, al fine di consentire il completo

e razionale utilizzo dell'area pascoliva e di garantire l'azione migliorativa del
cotico erboso, impegnandosi all'utilizzo del pascolo del bestiame per settori,
delimitati da filo-pastore, in modo da garantire a rotazione il completo
utilizzo della superficie di pascolo;

- obbligo di denunciare al Comune ogni atto che abbia compromesso o possa compromettere la stabilità e la buona conservazione delle aree a pascolo in concessione;

- l'accesso dei bovini alle malghe dovrà avvenire esclusivamente lungo la strada; durante il pascolo il bestiame dovrà essere sorvegliato affinché non arrechi danno ai boschi circostanti; anche in caso di nevicata precoci il bestiame non potrà pascolare nel bosco; andranno inoltre predisposte adeguate scorte di foraggio per poter fronteggiare tali situazioni anomale;

- obbligo di eseguire la manutenzione dello steccato esistente e di provvedere alla pulizia della fontana abbeveratoio, con svuotamento del tubo di carico, a fine stagione;

- obbligo di pulizia della stalla e di provvedere allo svuotamento della vasca di raccolta liquami interrata, con spargimento del liquame nel pascolo alla fine del periodo di monticazione;

- è assolutamente vietato l'inquinamento delle acque dei rivi adiacenti le malghe;

- è fatto divieto di immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato, di fare uso di fuoco all'interno delle aree, di abbandonare rifiuti, di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni a pascolo o di realizzare nuovi sentieri;

Eventuali altre prescrizioni di carattere tecnico-operativo che si rendessero

necessarie saranno specificate nel verbale di consegna delle aree redatto dal personale del Servizio di custodia Forestale competente per territorio.

L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento l'accertamento del rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto.

ART. 6

Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Riva del Garda, da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse venire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Spetta al Concessionario assumere idonea copertura assicurativa R.C. Terzi per rischi conseguenti all'attività svolta presso i beni in concessione con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi. Le parti prendono atto che lo stallone di "Malga Grassi", messo a disposizione per il ricovero animali con la presente concessione, è coperto da assicurazione "All Risks" nell'ambito delle polizze globali che l'Amministrazione concedente ha in vigore per il proprio patrimonio.

L'esercizio del pascolo, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore dell'allevatore autorizzato per qualunque causa e perdita dallo stesso subita. Il pascolo va esercitato con vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario, in conformità con la L.P. 11/2007 in materia forestale. Non è consentito l'esercizio del pascolo senza custodia. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori adulti. Deve essere altresì comunicato il recapito telefonico del conduttore del gregge per i controlli previsti dal presente contratto.

ART. 7

La presente concessione si risolve nel caso di:

- a) gravi carenze nella gestione ed uso dei pascoli assegnati;
- b) mancato esercizio del pascolo;
- c) gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto ovvero nel caso di gravi violazioni di legge.

Nel caso si verificassero le inadempienze/violazioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva inoltre di escludere il Concessionario da ogni assegnazione dei pascoli per le stagioni d'alpeggio future.

ART. 8

Le parti prendono atto che la p.ed. 1068 C.C. Riva (stallone di Malga Grassi) non è soggetta all'applicazione della normativa in materia di prestazione energetica D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in quanto trattasi di edificio rurale non residenziale sprovvisto di impianto di climatizzazione, pertanto le parti omettono la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005 e richiamata dall'art. 84 della L.P. n. 1/2008.

ART. 9

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate per l'assolvimento di obblighi di legge relativi al presente atto.

ART. 10

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula del presente disciplinare sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le spese che dovessero essere anticipate dall'Amministrazione comunale sono soggette a rimborso da parte del Concessionario. La presente scrittura privata non

autenticata in unico originale, depositato presso il Comune di Riva del Garda, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, Tariffa – Parte Seconda del D.P.R. n. 131/1986.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, il concessionario dichiara di eleggere domicilio nella propria sede legale in _____ . Il concedente elegge domicilio presso la propria sede legale in Riva del Garda (TN) Piazza 3 Novembre 5 – Palazzo Pretorio.

ART. 11

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Rovereto.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi e degli usi in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili al regime delle concessioni.

I presente atto è redatto in unico originale depositato presso il Comune di Riva del Garda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Riva del Garda, _____

IL CONCEDENTE: COMUNE DI RIVA DEL GARDA

IL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA

IL CONCESSIONARIO: DITTA INDIVIDUALE LORENZI NICCOLO'

LORENZI NICCOLO'



